


N. d'ORDINE DATA SEDUTA.....		REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore
SCHEMA N..... NP/12300 DEL PROT. ANNO2018		
N. IN DATA		

OGGETTO : Calendario venatorio regionale per la stagione 2018/2019. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994.

CARTELLA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ATTO, rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 19 sub g) dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 254/2017 è corredato:

- delle prescritte preliminari REGISTRAZIONI CONTABILI;
- di ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA;
- di ALLEGATI che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA, peraltro trattenuti dalla struttura proponente unitamente al 2° originale del presente atto;
- di NOTE / OSSERVAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO;
- di essere soggetta a limitazioni per ragioni di privacy nella parte indicata nelle NOTE/OSSERVAZIONI di accompagnamento;
- di RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- del visto di LEGITTIMITA' riportato a piè pagina della presente cartella.

Ed inoltre:

- DEVE ESSERE TRASMESSO in copia AL CONSIGLIO REGIONALE per il seguito di competenza;
- E' DA INVIARE AL BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Liguria per la sua pubblicazione;
- E' DA PUBBLICARE sul sito WEB della Regione Liguria.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018

(Agr. Roberto Fegh)

Data - IL DIRIGENTE

21.05.2018

(Dott. Valerio Vassallo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Avv. Bruno Piombo

Data - L' ASSESSORE

(Stefano Mai)

CARTELLA	VISTO 21/05/18 Data - IL DIRIGENTE STAFF DIP. AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO (Dott. Gianfranco Ricci)	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA : DGRCV18
	PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/12300
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

OGGETTO : Calendario venatorio regionale per la stagione 2018/2019. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994.

DELIBERAZIONE	N.	del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN DATA
---------------	----	--------------------------------	---------

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:


- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;
- la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni che all'articolo 34, comma 4, stabilisce le modalità per l'approvazione del calendario venatorio regionale, previa la consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale, della Commissione consiliare competente per materia e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il comma 5, del sopra richiamato articolo 34, che stabilisce che nel calendario venatorio devono essere indicati in particolare:
 - le specie cacciabili e i periodi di caccia;
 - le giornate di caccia;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale;
 - l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
- la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA DGRCV18
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- il documento *Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU*, documento elaborato dal Comitato Ornis ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 (4) della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;
- la *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*, redatta dall'ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori;
- l'articolo 35, comma 8, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce i periodi relativi al prelievo di selezione delle specie di ungulati selvatici, distinti per sesso e classi di età, sulla base dei pareri espressi dall'ISPRA;
- la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (*Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale*) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (*Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996*);

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 18, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

1. al comma 1 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
2. al comma 2 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "... I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" per le singole specie;
3. al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*), stabilisce che l'esercizio venatorio "... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";

CONSIDERATO, altresì, che:

- i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 18 della l. 157/1992 dall'articolo 42 della l. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21. 05. 2018
(Agr. Roberto Teggi)


Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV18



- l'ISPRA nella citata Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale", e che esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- in riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale;
- il documento Key concepts (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE) elaborato dal Comitato Ornith, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- la Guida interpretativa della direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano, quindi, correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key Concepts (KC) nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, e 2.7.10;
- da un confronto fra la Guida ISPRA per la redazione dei calendari venatori ed i documenti europei KC e la guida interpretativa della direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di venti giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21. 05. 2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV18

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- in Italia la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi specie in Liguria, in quanto le zone umide sono scarsissime per le caratteristiche geografiche e comunque in grandissima parte tutelate da divieto di caccia, in particolare quelle oggetto di transito e soste migratorie ;
- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e, quindi, tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e, quindi, si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";
- l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto l'interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- il documento Ornis KC e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai calendari venatori, (categorie SPEC), riflettono il punto di vista di Bird Life International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell'Unione Europea che analizza i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va, quindi, stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di Bird Life International; sono disponibili, a tal fine, nuovi riferimenti ufficiali della Commissione Europea sulla situazione delle popolazioni di uccelli selvatici, la RED LIST OF EUROPEAN BIRDS, E IL REPORT EX ARTICOLO 12 DEGLI STATI MEMBRI UE. Questi riferimenti sono le fonti ufficiali con cui si valutano le condizioni demografiche delle varie specie, che offrono le situazioni più aggiornate e, a queste, si è riferita la Regione Liguria;

VISTE:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 4	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- la sentenza 05 febbraio 2016 n. 105/2016 REG. PROV.COLL.N. 58/2016 REG. RIC. Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante l'annullamento della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016 con la quale è stato modificato il calendario venatorio ligure 2015/2016 adottato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 25 marzo 2015, n. 13 nella parte in cui si è disposta la chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio 2016 per la specie tordo bottaccio.
- le sentenze analoghe Tar Toscana, Sez II, 04 marzo 2016 n. 390 e Tar Marche, Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 558.
- la sentenza 02 dicembre 2015, n. 974/2015 REG.PROV.COLL.N. 618/2015 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 25 marzo 2015, n. 13 (*Calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*), nel cui dispositivo nulla viene rilevato in merito ai periodi di caccia adottati nel calendario venatorio ligure e viene affermato che il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria;
- la sentenza 28 luglio 2014, n. 1206/2014 REG. PROV. COLL. N. 690/2014 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 8 aprile 2014, n. 11 (*Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2014/2015. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*), nel cui dispositivo nulla viene rilevato in merito ai periodi di caccia adottati nel calendario venatorio ligure;
- la sentenza 16 maggio 2014 n. 00772/2014 REG. PROV. COLL. N. 00912/2013 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 7 maggio 2013, n. 11 (*Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2013/2014. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*), nel cui dispositivo nulla viene rilevato in merito ai periodi di caccia adottati nel calendario venatorio ligure;
- la sentenza 23 agosto 2013 n. 01130/2013 REG. PROV. COLL. N. 00802/2012 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 7 agosto 2012, n. 16 (*Calendario venatorio regionale per la stagione 2012-2013. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*) con la quale, pur rilevando alcune criticità nelle argomentazioni addotte dalla Regione Liguria, si giudicano adeguatamente fondate e motivate le scelte adottate dalla Regione stessa, pur se difformi rispetto al parere in questione o in contrasto con quanto sollevato dai ricorrenti, in relazione ai seguenti argomenti:
 1. previsione, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre, di due giornate aggiuntive di caccia alla selvaggina migratoria;
 2. tempi di riconsegna del tesserino venatorio;
 3. modalità di annotazione sul tesserino dei capi abbattuti;
 4. infondatezza della necessità di sottoporre il calendario venatorio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'incidenza;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV18

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



5. efficacia dei piani faunistico-venatori provinciali al momento dell'approvazione del calendario venatorio;


- l'ordinanza 18 settembre 2013 n. 00361/2013 REG. PROV. CAU. N. 00912/2013 REG.RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 11/2013 con la quale viene respinta la domanda cautelare di sospensiva dei ricorrenti in quanto *"la deliberazione impugnata contiene un'ampia motivazione sulle parti della determinazione in cui non è stato seguito il parere tecnico dell'ISPRA, derivando da ciò la non manifesta fondatezza delle relative censure; per conseguenza risulta che l'Ente competente ha valutato con sufficiente ponderazione, almeno per quanto rileva ai fini della presente fase, le statuizioni relative alle date in cui è possibile cacciare le diverse specie di animali considerati, così come il calendario di allenamento dei cani; in ordine alla denunciata carenza di pianificazione regionale e provinciale dell'attività venatoria il Collegio si è già espresso ritenendola non decisiva ai fini della potestà di adozione del calendario impugnato; anche le censure relative alla data di consegna dei tesserini venatori sono già state negativamente apprezzate in altra decisione del collegio, ed a questa va prestata adesione."*;
- l'ordinanza 27 novembre 2013 n. 04683/2013 REG. PROV. CAU. N. 07430/2013 REG.RIC. della Sezione Quinta del Consiglio di Stato per la riforma cautelare del T.A.R. Liguria n. 361/2013 concernente l'approvazione del calendario venatorio, che sospende il medesimo limitatamente alla prevista cacciabilità del porciglione e alla sostenibilità delle giornate aggiuntive per le specie di avifauna migratoria diverse da quelle indicate dall'ISPRA (colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena);
- la sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 REG. PROV. COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio in data 9 agosto 2010 n. T0379 (*Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio*) e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11 novembre 2010, l'articolo 7, comma 1 della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere"*;
- la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto, riguardante la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 12 luglio 2011, n. 1041 relativa al calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012, ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e cioè che, a fronte di motivazioni adeguate, i calendari venatori regionali possono discostarsi dal parere fornito da ISPRA, senza incorrere in vizi di legittimità;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 6	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato un'ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 REG. RIC 03866/2012 REG. PROV. CAU. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte dalla Regione Lazio a sostegno delle scelte operate, si respinge un'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;
- tale principio viene ribadito anche nelle pronunce emesse, al riguardo, nell'anno 2013 (T.A.R. Campania, Napoli sez. III 11 settembre 2013 n. 4222; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 11 luglio 2013 n. 719; T.A.R. Toscana, Firenze sez. II 17 ottobre 2013);

RICHIAMATA la sentenza 17 febbraio 2014 N. 01845/2014 REG. PROV. COLL. N. 8268/2013 REG.RIC. della Sezione Prima Ter del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della Regione Lazio T00163 del 3 luglio 2013 (Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014), comprensivo dell'allegato A "Calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014.

CONSIDERATO, che:

- la Regione Liguria dispone dall'anno 2000 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull'intero territorio regionale durante la stagione venatoria e, a partire dal 2011, ha avviato alcune ricerche con l'Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;
- la Regione Liguria, allo scopo di poter garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria sul proprio territorio, con DGR 675 del 04/08/2017 ha rinnovato la convenzione con l'Università degli Studi di Genova D.I.S.T.A.V. e, con successiva DGR n. 940 del 17/11/2017, ha approvato il Piano delle attività per il biennio 2017-2018, finanziando la prosecuzione degli studi scientifici, avviati nelle precedenti stagioni, articolandoli come di seguito rappresentato:

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE 2018

Il Piano delle attività di ricerca per il 2018 nasce con l'obiettivo specifico di rispondere alle diverse richieste da parte dei portatori di interesse in materia di caccia e, più in generale, di gestione faunistica nel suo complesso: cacciatori, agricoltori, ambientalisti.

Tale piano è articolato in **progetti** di ricerca rispondenti ad obiettive esigenze conoscitive, la cui soddisfazione è funzionale ad una gestione più efficace del patrimonio faunistico della Regione Liguria, nonché ad una regolamentazione dell'attività venatoria maggiormente conforme alla necessità di assicurare la salvaguardia degli equilibri eco-sistemici, denominati rispettivamente:

I. STUDI SULL'AVIFAUNA DI INTERESSE VENATORIO
1.1 Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale - temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio - estensione 2018
1.2 Studio delle popolazioni di Turdidi presenti in Liguria centro-occidentale - estensione 2018


1.1 Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale - temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio - Estensione 2018

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 7	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



Obiettivi:

- assistenza alle strutture regionali deputate alla gestione informatizzata di dati, per l'implementazione ed il mantenimento del database Data Warehouse Caccia – Regione Liguria al fine di organizzare, esaminare ed estrarre tutte le informazioni desumibili dalla lettura ottica dei tesserini venatori, in collaborazione con tali strutture;
- analisi sulla distribuzione spaziale e temporale degli abbattimenti di ciascuna specie oggetto di prelievo per singola stagione venatoria, con particolare interesse per le specie target soggette a maggior pressione venatoria così come, più in generale, a specie di particolare interesse gestionale e conservazionistico;
- analisi delle tendenze pluriennali dell'entità della pressione venatoria sulle suddette specie;
- analisi della pressione venatoria sulle singole specie in relazione all'unità di sforzo (numero cacciatori/giornata venatoria; tipologia di caccia).

Piano d'azione:

Azione 1: implementazione e mantenimento del database relativo agli abbattimenti effettuati durante l'attività venatoria in Regione Liguria (Data Warehouse Caccia – Regione Liguria).

Azione 2: estrazione ed elaborazione dei dati, con particolare attenzione alle dinamiche spaziali e temporali, del prelievo venatorio su scala Regionale, Provinciale e sub-provinciale (ATC, CA), inerenti l'ultima stagione venatoria della quale siano disponibili i dati correttamente informatizzati ed un suo confronto statistico con quelle precedentemente analizzate.

Azione 3: stesura di una inerente relazione tecnico-scientifica annuale riferita all'ultima stagione venatoria della quale sono disponibili i dati correttamente informatizzati ed un suo confronto con quelle precedentemente analizzate.

1.2 Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro occidentale – Estensione 2018

Obiettivo:

- approfondire le conoscenze su alcuni aspetti della biologia della specie *Turdus philomelos* in Regione Liguria, al fine di poter disporre di strumenti scientificamente appropriati per pianificare una corretta gestione venatoria di quella che a tutti gli effetti può essere definita una specie target.

Piano d'azione:

Azione 1: definizione del Piano Operativo (pianificazione metodiche raccolta dati; individuazione dei siti di rilevamento; individuazione dei rilevatori; organizzazione metodiche e tempistica raccolta dati); sopralluoghi presso i siti di rilevamento scelti ed individuazione dei transetti.

Azione 2: raccolta dati migrazione;

Azione 3: archiviazione, analisi ed elaborazione dei dati;

Azione 4: stesura della Relazione tecnico-scientifica;

DATO ATTO che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti adempimenti:

- Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 22 gennaio 2018;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV18

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12300
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

- Acquisizione del parere dell'ISPRA;

- Acquisizione del parere della competente Commissione consiliare in data 17/05/2018;

VISTO il parere espresso dall'ISPRA, sul testo proposto, con nota prot. n. 22492 /T-A11, del 16/03/2018;

PREMESSO che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta dall'Istituto sostanzialmente condivisibile;

CONSIDERATO che:

- l'ISPRA in merito ai periodi proposti per la caccia all'avifauna, si è espresso **sfavorevolmente** nei termini di seguito riportati:

Apertura della Caccia

- Relativamente alle specie Quaglia, Pernice rossa, Starna, Fagiano, Colombaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Frullino, Beccaccino, Pavoncella e Tordo bottaccio, per le quali è stata proposta l'apertura alla terza domenica di settembre, ISPRA ha espresso parere sfavorevole ritenendo più idonea l'apertura dal 1° ottobre;
- per le specie Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia, per le quali è prevista l'apertura nel mese di settembre, viene suggerito, per tale periodo, il prelievo esclusivamente nella forma da appostamento.

Chiusura della caccia

- L'ISPRA non ritiene compatibili con i limiti indicati nel documento "Key Concept" le date di chiusura, seppur articolate, proposte per la caccia al Tordo bottaccio, Cesena e Tordo sassello, peraltro conformi all'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, ritenendo idonea l'adozione di un'unica data per le tre specie coincidente con il 20 gennaio;
- relativamente alla Beccaccia, per la quale l'inizio della migrazione pre nuziale indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio, l'ISPRA ritiene più idonea, per la conservazione e la razionale gestione della specie, la data di chiusura al 31 dicembre anziché la data proposta del 20 gennaio;
- relativamente alle specie: Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Beccaccino e Pavoncella, ISPRA propone la data del 20 gennaio, anziché il 31 gennaio;

Considerazioni espresse da ISPRA su alcune specie di Avifauna considerate in difficoltà

Moriglione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

DGRCV18

PAGINA : 9

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N..... NP/12300
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

Relativamente alla specie in esame, considerata come vulnerabile dalle recenti valutazioni condotte da Birdlife, ISPRA evidenzia l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri.

Pavoncella

Per quanto concerne la Pavoncella, ISPRA sostiene che la popolazione stia diminuendo a un tasso abbastanza rapido; nonostante ciò l'Istituto non prevede che si rendano necessarie al momento misure restrittive relativamente al prelievo venatorio. L'Istituto invita la Regione Liguria ad effettuare monitoraggi sugli abbattimenti al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie.

Tortora selvatica

Per ciò che riguarda la Tortora, ISPRA sostiene che questa specie, è considerata in ambito europeo in precario stato di conservazione. Nelle more delle indicazioni che verranno fornite attraverso il Piano di gestione, l'Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie in forma da appostamento ed opportuno che venga adottato un carnieri giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore.

Allodola

Per quanto concerne l'Allodola, ISPRA richiama l'accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul *Piano di gestione nazionale per l'allodola*, invitando, pertanto, la Regione Liguria ad attenersi allo stesso.

Forme di caccia e orario di caccia

- ISPRA sostiene che dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati da non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili dal disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

l'ISPRA, inoltre, si è espresso sfavorevolmente relativamente all'autorizzazione del prelievo alle specie Moretta, l'Istituto ha ritenuto che debba essere introdotto un regime di sospensione al fine di prevenire l'abbattimento accidentale della specie Moretta tabaccata.

Considerazioni espresse da ISPRA su alcune specie di mammiferi

Lagomorfi

l'ISPRA, per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21. 05. 2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



specie, compresi la **Lepre comune** ed il **Coniglio selvatico**. Per tali specie l'adozione di tale periodo consentirebbe inoltre un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento del ciclo riproduttivo.

Cinghiale

Relativamente al prelievo del Cinghiale in forma collettiva, l'ISPRA indica quali periodi per la caccia dal 1° ottobre - 31 dicembre oppure, dal 1° novembre 31 gennaio. In alternativa al periodo indicato nel calendario in esame, ISPRA propone il prelievo al cinghiale in forma selettiva e relativi periodi.

Giornate da caccia aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre

l'ISPRA - relativamente alle giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, sulla base dei dati contenuti nel documento "Analisi preliminare dei prelievi venatori sull'avifauna migratrice in Liguria" che riporta i dati di abbattimento riconducibili alla stagione 2015/2016 sia a livello provinciale che regionale, per le specie Colombaccio, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello - sostiene che l'adozione di due giornate aggiuntive ha comportato complessivamente un aumento dei capi abbattuti superiore al 25% in diverse decadi per tutte le specie oggetto di indagine. Al fine di alleggerire la pressione venatoria esercitata sulle suddette specie, e tenuto conto anche dello stato di conservazione sfavorevole del tordo sassello, l'Istituto ritiene che, per la stagione 2018/2019, nel periodo indicato, dovrebbe essere prevista la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana;

l'ISPRA ha espresso, inoltre, le seguenti valutazioni generali:

Tesserino venatorio: l'Istituto propone la riconsegna del tesserino entro il mese di marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria, onde elaborare i dati relativi ai carnieri, prima dell'inizio della stagione successiva e per ottemperare agli obblighi derivanti dal Decreto 6 novembre 2012;

CONSIDERATO che il parere dell'Istituto, sopra richiamato, merita di essere nel complesso attentamente valutato e in parte recepito;

RITENUTO, pertanto opportuno, per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, recepire integralmente le indicazioni dell'ISPRA relativamente alla specie tordo sassello, segnalata dall'Istituto quale specie in stato di conservazione sfavorevole (SPEC 1), nonostante la Red List Of European Birds lo consideri "quasi minacciato" in Europa e "vulnerabile" in UE, adottando una sola giornata aggiuntiva, anziché due. Relativamente alla specie colombaccio, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 15 a 10 capi allo scopo di ridurre la pressione venatoria. Analogamente per le specie: merlo, tordo bottaccio e cesena, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 25 a 15 capi. Gli abbattimenti durante i mesi di ottobre e novembre, effettuati da chi ha selezionato l'opzione "giornate aggiuntive", possono talvolta, in alcune decadi, superare anche il 25% dei capi abbattuti, ma le medie calcolate su tutto il periodo rimangono prevalentemente inferiori a tale valore percentuale per ciascuna stagione venatoria. Il dato percentuale relativo ai capi abbattuti, suddiviso per decadi, durante le giornate aggiuntive relativo a specie con carnieri ridotti rischia di essere fortemente influenzato da eventi casuali e puntiformi non strettamente correlati alla fenologia della specie e alla sua reale consistenza sul territorio; in tali situazioni il dato percentuale può essere non indicativo in via esclusiva per la valutazione dell'impatto sulle specie in questione. La riduzione del carniere giornaliero da 25 a 15 capi per i turdidi e da 15 a 10 per il colombaccio può impedire

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


ATTO

DGRCV18

PAGINA : 11

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12300
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

che giornate particolarmente favorevoli per l'attività venatoria possano influire in maniera significativa sull'incidenza della pressione venatoria.

RITENUTO, inoltre, che non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA in merito ai periodi di apertura e di chiusura della caccia per i seguenti motivi:

-il parere ISPRA non fornisce riferimenti diretti alla realtà territoriale della Liguria, né individua su quali specie non cacciabili si verificherebbe il disturbo paventato, sia in apertura che in chiusura di stagione;

-la stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio si è svolta per decenni in Liguria e in tutta Italia, senza che ciò abbia determinato il declino delle popolazioni di uccelli nidificanti o svernanti nel nostro Paese (www.mito2000.it, Zenatello et al., 2014);

-i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe;

-ISPRA con nota prot. N. 12006 del 13/03/2017 avente ad oggetto: "Nuovo approccio per la determinazione delle date di migrazione e sua applicazione nell'ambito dei pareri sui calendari venatori regionali" sottolinea che, nelle more delle analisi che verranno condotte sulle rotte di migrazione nei diversi Paesi, è da attendersi che i risultati consentiranno di riconsiderare le date di inizio dei movimenti di ritorno oggi indicate, ipotizzando quindi che la data di inizio dei movimenti stessi in Italia possa risultare posticipata;

RITENUTO, inoltre, che non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA in merito alle modalità di caccia dal 21 gennaio nel raggio di 500 metri dalle zone umide e dalle pareti rocciose, per i motivi di seguito esposti:

- per quanto riguarda le zone umide frequentate dagli uccelli acquatici nel periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio), nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria regionale non sono state individuate aree di particolare valenza per la sosta in quantità significative di acquatici che necessitino di attenzione e valutazione in ordine ai problemi legati al disturbo causato dall'attività venatoria. L'Atlante degli Habitat di cui alla rete Natura 2000 della Regione Liguria (redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008) segnala habitat costituiti da laghi eutrofici naturali o fiumi con tratti di argine melmoso occasionalmente frequentati da diverse specie di anatidi e limicoli; tuttavia, questi habitat risultano estremamente frammentari, rispettivamente con un'estensione superficiale molto ridotta e che non supera pochi metri quadrati per quanto attiene i primi e particolarmente alterati da un punto di vista ambientale per quanto riguarda i secondi, pertanto inadatti ad ospitare popolazioni significative;

- per quanto riguarda i rapaci rupicoli è stato verificato (Atlante degli Habitat di cui alla rete Natura 2000 della Regione Liguria redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008 - Uccelli e Mammiferi di Liguria redatto in collaborazione con l'Università di Genova anno 2004 - Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria anno 1989) che in Liguria nidificano sporadicamente tre specie in modo particolare nel ponente: aquila reale, falco pellegrino e gufo reale.

Le prime due specie hanno periodi di nidificazione diversi dal periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio) ossia a partire da marzo per il pellegrino e ad aprile per l'aquila reale; per quanto riguarda il gufo reale, il

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV18

PAGINA : 12

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



periodo di riproduzione inizia verso la terza decade di gennaio, quando l'attività venatoria alla fauna migratrice è limitata a due giornate settimanali.

Appare, comunque, opportuno sottolineare quanto segue:

- nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria regionale le pareti rocciose sono state sottoposte a valutazione di incidenza per valutare il rischio di disturbo delle specie rupicole nidificanti;
- in linea generale, le zone nelle quali sono state osservate le specie citate sono incluse in zone di protezione a vario titolo (Parchi naturali, Oasi ecc); inoltre, considerato che il periodo critico per tali specie coincidente con il periodo di nidificazione e allevamento della prole è compreso tra febbraio e luglio, la Regione provvede a disporre il divieto totale di arrampicata in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- nelle altre zone, la Regione effettua monitoraggi e censimenti specifici e provvede con atti mirati, qualora sia comprovata la nidificazione delle specie oggetto di tutela, a predisporre specifiche misure di mitigazione per eventuali situazioni di accertata incompatibilità;

CONSIDERATO che, relativamente al **tesserino venatorio** le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994, la quale attualmente prevede, che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5).

RITENUTO opportuno in merito alle considerazioni espresse da ISPRA su alcune specie di avifauna considerate in difficoltà, rappresentare quanto segue:

Moriglione

Per tale specie, e più in generale per tutte le altre specie acquatiche precedentemente elencate, la Regione annualmente, già dal 2011, conduce l'analisi informatizzata dei tesserini venatori garantendo, tramite l'elaborazione dei dati relativi agli abbattimenti, un monitoraggio costante sull'andamento delle stagioni venatorie, i cui risultati vanno ad incidere sull'individuazione dei carnieri. La Regione Liguria, vista la condizione europea della specie ha adottato, già da alcune stagioni, un regime particolare di restrizione dei prelievi giornalieri e annuali, anche in assenza di indicazioni, in tal merito, da parte di ISPRA.

Pavoncella

Relativamente alla Pavoncella vale lo stesso discorso fatto in precedenza per il Moriglione e, relativamente alla pressione venatoria, questa viene contenuta attraverso il rispetto dei limiti di carnieri suggeriti da ISPRA, 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

Tortora selvatica

Per quanto riguarda la Tortora selvatica il calendario che si propone, prevede per tale specie un carnieri giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore, in linea con la Guida per la stesura dei calendari

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 13

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



venatori, redatta dall'ISPRA. Nel periodo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre, la caccia a tale specie è consentita solo da appostamento, recependo, limitatamente a questo periodo, quanto suggerito da ISPRA.

Allodola

In merito all'**Allodola**, i termini di avvio e di chiusura della caccia previsti dalla presente proposta di calendario, rispettivamente 1° ottobre e 31 dicembre, ed i carnieri stagionale e giornaliero, rispettivamente di 50 e 10 capi per cacciatore, sono perfettamente in linea con quanto stabilito dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul *Piano di gestione nazionale per l'allodola*, (pag. 24 par. 6.2.2. del doc.).

RITENUTO opportuno in merito alle considerazioni espresse da ISPRA su alcune specie di mammiferi rappresentare quanto segue:

Relativamente ai **lagomorfi** (Lepre comune e Coniglio selvatico), si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito ove vengono trattate singolarmente tutte le specie cacciabili.

Relativamente al **Cinghiale**, l'anticipazione dell'inizio dell'attività venatoria al cinghiale prevista per il 16 settembre, in concomitanza con l'apertura generale della caccia, è da intendersi quale tentativo estremo per porre rimedio all'attività particolarmente intensa del suide riscontrata negli ultimi anni sul territorio ligure, che sta causando estremo disagio, testimoniato quotidianamente dalle molteplici segnalazioni di danni rilevanti alle colture agricole e non solo. Anche per questa specie, si rimanda agli approfondimenti successivi.

RITENUTO opportuno, infine, a perfezionamento delle considerazioni espresse in precedenza a sostegno degli elementi contenuti nella proposta di calendario venatorio, fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto la Regione Liguria a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Lepre europea (Lepus europaeus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Minima preoccupazione" della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);
- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri condotti a livello di ambiti territoriali di caccia (ATC);
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 14

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



effettuato attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; la Regione, comunque, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; gli ATC e CA, inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;

- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata al 30 novembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di otto capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale - lepre e fagiano - con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottoacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna";

Cinghiale (*Sus scrofa*)

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso tra il 16 settembre ed il 16 dicembre in quanto:

- l'anticipazione dell'inizio dell'attività venatoria al cinghiale, in concomitanza con l'apertura generale della caccia, è da intendersi quale tentativo estremo per porre rimedio all'attività particolarmente intensa del suide riscontrata negli

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 15

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



ultimi anni sul territorio ligure, che sta causando estremo disagio, testimoniato quotidianamente dalle molteplici segnalazioni di danni rilevanti alle colture agricole e non solo;

- la proliferazione incontrollata di detta specie sta provocando una situazione di pericolo, anche per la sicurezza delle persone;
- tali problematiche hanno indotto numerosi Sindaci della Regione ad emanare ordinanze contingibili e urgenti, volte all'abbattimento di esemplari che potenzialmente possono provocare situazioni di pericolo;
- le Confederazioni CIA, Confagricoltura, Confcooperative e Lega Coop Agroalimentare ricevono quotidianamente segnalazioni di danni alle colture da parte delle imprese agricole e che particolarmente rilevanti risultano essere i danni patiti da viticoltori e produttori di vini di pregio, che hanno subito significative perdite di prodotto. Pertanto, ferme restando le non secondarie esigenze di tutela dell'incolumità pubblica e privata, appare necessario tutelare l'agricoltura ligure, nelle sue colture in genere e in quella vitivinicola in particolare, che costituisce elemento qualificante della sua proiezione nazionale e internazionale.
- le vicende connesse all'attuazione del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con la legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede, fra le altre cose, lo smantellamento dei corpi di polizia provinciale e la ricollocazione del relativo personale presso altri enti, hanno comportato negli ultimi mesi non poche incertezze e disfunzioni nell'attuazione di quelle fondamentali attività di controllo sulle popolazioni di cinghiale che, in base alla normativa nazionale di riferimento, ancora oggi vigente, dovrebbero essere effettuate dagli agenti dipendenti dalle Province ovvero sotto il loro coordinamento. A tale proposito, la Regione Liguria ha adottato una serie di misure atte a superare questa situazione di difficile gestione, tra cui l'istituzione del Nucleo regionale di Vigilanza faunistica e ambientale.
- l'anticipazione della caccia al cinghiale, fissata per il 16 settembre, costituisce l'unica misura, allo stato, attuabile per fronteggiare l'emergenza creatasi e contribuire a salvaguardare, oltreché la pubblica e privata incolumità, il patrimonio agricolo ed, in particolare, vitivinicolo in essere.
- la caccia di selezione al cinghiale in Liguria, viene autorizzata sulla base delle nuove linee guida nazionali elaborate da ISPRA.

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero venti capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistico venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Regione, nelle aziende agri-turistico venatorie e nelle

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 16	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Regione, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;

- la Regione, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

Starna (Perdix perdix):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Pernice rossa (Alectoris rufa):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale, lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- Gli ATC e CA, possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.09.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 17

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- l'ISPRA, nella Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Merlo (Turdus merula):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento con il limite di cinque capi-cacciatore al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie lo svolgimento della caccia nel mese di settembre solo da appostamento con il limite di carniere giornaliero di cinque capi";

Quaglia (Coturnix coturnix):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- la data di apertura della caccia nella stagione 2016-2017, il giorno 18 settembre, andrebbe quindi a sovrapporsi per soli 2 giorni invece dei dieci giorni consentiti dalla Guida UE;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21. 05. 2018

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 18	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico";
- i dati più recenti aggiornati al 2014 dello studio nazionale sulle popolazioni nidificanti in Italia MITO2000 (www.Mito2000.org) dimostra per la specie quaglia un "incremento moderato" dal 2000 al 2014 ovvero nell'arco di 15 anni in cui la caccia si è svolta sempre in Italia a partire dalla terza domenica di settembre, dimostrando così che l'apertura in tale data non influisce negativamente sulla popolazione nidificante in Italia;
 - la specie è giudicata "Least concern" (minima preoccupazione) in Unione Europea e in Europa dalla Red List Of European Birds, cioè la categoria IUCN per le specie comuni e non a rischio;
 - ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
 - ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

Tortora (Streptopelia turtur):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° e il 31 ottobre, e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia nel mese di settembre esclusivamente nella forma d'appostamento contenuta nel parere ISPRA 2014;


In relazione al problema del disturbo nelle zone umide si fa presente che la regione Liguria ha istituito un elevato numero di aree protette in habitat umidi, che garantiscono un efficace sistema di protezione dell'avifauna acquatica durante tutto l'anno solare, che gode quindi di aree a completo divieto di caccia, come previsto dalla Legge 157/92 e dalla legge regionale 29/1994. Questa situazione permette di ridurre al minimo l'effetto disturbo, ed è una soluzione esplicitamente suggerita dalla Guida alla disciplina della

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 19	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



Caccia UE al paragrafo 2.6.22. La Regione Liguria ha ottemperato a quanto previsto dalla Guida UE e dalla legislazione nazionale e regionale e autorizza la caccia alle specie di uccelli acquatici dalla terza domenica di settembre 2016 al 31 gennaio 2017.

In relazione alla stagione di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa "Key Concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia".

Alzavola (Anas crecca):

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Alzavola, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento Ornith "Key Concepts" coincide con la terza decade di gennaio, pertanto utilizzando la decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, riconosciuta da ISPRA, quale facoltà delle regioni, il prelievo può essere consentito fino alla fine di gennaio,
- tale specie, oggetto di studio con radiotelemetria satellitare in Toscana, Lombardia e Veneto per 4 anni ha dimostrato di iniziare la migrazione pre nuziale non prima della prima decade di febbraio (Vanni et al., 2014, Giunchi et al., 2015, Giunchi et al., 2015).

Beccaccino (Gallinago gallinago):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione pre nuziale;

Frullino (Lymnocyptes minimus)

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 20

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



-la data di inizio della migrazione pre nuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;

Canapiglia (anas strepera)

- La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;
- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Canapiglia, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
 - un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
 - la data di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento Ornith "Key Concepts" coincide con la terza decade di gennaio, pertanto utilizzando la decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, riconosciuta da ISPRA, quale facoltà delle regioni, il prelievo può essere consentito fino alla fine di gennaio,

Codone (Anas acuta):

- la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:
- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Codone, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
 - un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
 - la data di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento Ornith "Key Concepts" coincide con la terza decade di gennaio, pertanto utilizzando la decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, riconosciuta da ISPRA, quale facoltà delle regioni, il prelievo può essere consentito fino alla fine di gennaio;
- ha introdotto, come proposto da ISPRA, un limite di carniere massimo giornaliero pari a 5 capi e uno stagionale pari a 25 capi per cacciatore.

Fischione (Anas penelope):

- la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:
- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Fischione, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
 - un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
 - la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 21

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Folaga (*Fulica atra*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9).

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione pre nuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 22

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";
- la quasi totalità delle zone umide liguri di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

Marzaiola (Anas querquedula):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Marzaiola, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.

Mestolone (Anas clypeata):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Mestolone, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.

Moriglione (Aythya ferina):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 23

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Moriglione, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.
- vista la modifica dello stato delle popolazioni europee nella "Red list of european birds" che ha modificato in "vulnerabile" la definizione sia in Europa che in UE, ha adottato carneri prudenziali di 2 capi giornalieri e 10 capi annuali sebbene non proposti dall'ISPRA.

Moretta (*Aythya fuligula*)

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso dal 1° novembre al 31 gennaio in quanto:

- la richiesta di divieto dell'ISPRA si fonda sulla tutela della specie Moretta tabaccata, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie;
- diversamente da quanto descritto da ISPRA, lo stato della popolazione della specie Moretta tabaccata è stato oggetto di una modifica di categoria nella recentissima "European red list of birds" del 2015, ed è passata alla categoria "least concern" ovvero minima importanza, la categoria delle specie comuni non a rischio;
- il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici dimostra che la specie Moretta tabaccata è in forte aumento sia nel trend 2001-2010, sia nel lungo termine 1993-2010;
- il Piano d'azione nazionale per la Moretta tabaccata (Melega, 2003) giudica la popolazione nidificante in incremento e riporta che tale specie non nidifica in Liguria;
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
- la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura della caccia alla moretta il giorno 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti poiché la migrazione della stessa specie è alla fine.
- a recepimento del principio di precauzione si dispone il posticipo dell'apertura della caccia alla moretta il 1 novembre 2016 e la riduzione del numero di capi abbattibili al giorno e stagionali rispettivamente di 3 e 15 capi per cacciatore.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 25 capi annuali per cacciatore;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 24

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'ISPRA dimostrano un moderato incremento della popolazione svernante in Italia sia nel breve che nel lungo periodo (Zenatello et. al. 2014).

- **Allodola (*Alauda arvensis*):**

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, in quanto:

- nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre, ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre";
- ha limitato come previsto dal Piano di gestione nazionale per l'Allodola approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 febbraio 2018, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di 50 capi.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentita la caccia per due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, esercitata in forma esclusiva con il prelievo massimo di 1 capo al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- la specie è giudicata "Least concern" ovvero "minima importanza", categoria delle specie comuni e diffuse, dalla recentissima Red List of European Birds 2015 sia in Europa che in Unione Europea;
- il trend delle popolazioni in Europa è giudicato stabile, mentre nell'UE in leggero declino, ciò ha comunque consentito al pool di enti di studio ornitologico che hanno redatto la Red List of European Birds di classificarla "Least concern" sia in Europa che nell'Unione Europea;
- nel report UE redatto ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, lo stato delle popolazioni dell'UE è stabilito "sicuro" (<http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A155>);
- la popolazione di Beccaccia nidificante in EU è il 10% della popolazione complessiva a cui si aggiungono i soggetti nidificanti a Est degli Urali;
- I dati d'inanellamento e di telemetria satellitare dimostrano che le beccacce in transito in Italia e in Liguria provengono da un areale vastissimo che comprende la Russia Europea e la Siberia orientale;
- A seguito di questi dati la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale sulla specie, poiché non più bisognosa di particolare tutela;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 25	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 "Uccelli d'Italia" Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che: "I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, tutti gli otto lavori, citati alle pagine 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- in relazione allo stato della specie, la recente letteratura scientifica (Wetlands International 2006; Delany et al. 2009) indica che la popolazione paleartica di beccaccia è stabile; tale valutazione è stata ripresa da Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie – risalente al 2004 - in un giudizio di popolazione stabile;
- lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking" (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- questi dati sono congruenti con quanto emerso da studi simili con telemetria satellitare e analisi delle gonadi, che hanno stabilito in Spagna, Francia e Regno Unito che la migrazione della specie comincia successivamente al 20 febbraio;
- il Ministero dell'Ambiente, nelle proprie note alle Regioni Italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente prescritto per la beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della direttiva "Uccelli";
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a quindici capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA (venti capi);
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto, può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca: ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, ha consigliato alle Regioni Italiane la chiusura della caccia al 20 gennaio, e la Regione Liguria a questa proposta si è adeguata;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- il territorio della Regione Liguria non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento; infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 26

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

Cesena (*Turdus pilaris*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di dieci capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre" e la chiusura al 31 gennaio con la sovrapposizione di una decade;
- i dati riportati a pagina 222 (tabella delle ricatture estere in Italia) della pubblicazione ISPRA (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.) evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e Aree Euring, si indica come febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS ora ISPRA (Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208), gli autori affermano a pagina 108 che "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pagine 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- l'ISPRA, nella nota inviata alla Regione Liguria e al Ministero dell'Ambiente PROT. 12006/A4 C del 13/03/2017, ha stabilito che la migrazione delle specie tordo bottaccio e cesena si verifica nella terza decade di gennaio e non più nella seconda, modificando il proprio parere rispetto agli anni precedenti e rispetto a quanto vigente nel documento ORNIS Key Concepts;
- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuta dall'ISPRA quale legittima facoltà delle Regioni Italiane, come esposto nella lettera PROT. 29844 T-11 del 13 settembre 2010, resa alla Federazione Italiana della Caccia;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 27

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che ha rinunciato per la stagione venatoria 2017/18, proprio in base al cambiamento di parere ISPRA sopra esposto, all'utilizzo del Potere Sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le regioni che chiudono la caccia alla cesena e/o al tordo bottaccio alla data del 31 gennaio (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
- alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e consentirebbe la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Colombaccio (Columba palumbus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nei periodi dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dal 11 gennaio al 10 febbraio è consentita la caccia esclusivamente da appostamento. Il carniere massimo, per cacciatore, dal 1° al 10 febbraio, è limitato a 5 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (Columba palumbus), il documento dell'ISPRA nello specifico individua testualmente come - "specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42"), (pagina 28));
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio da appostamento";

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 28

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Cornacchia nera (Corvus corone corone):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia nera è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Gazza (Pica pica):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 29

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Ghiandaia (Garrulus glandarius):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- L'ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Tordo bottaccio (Turdus philomelos):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la caccia solo da appostamento; dal 1° al 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno.

I dati in possesso della Regione consentono una chiusura al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo lo stato della popolazione della specie è attualmente considerato buono (The European Red list of Birds, 2015);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- lo studio sui tesserini venatori, predisposto dall'Università di Genova in collaborazione con la Regione Liguria e il Centro Studi Bionaturalistici di Genova, dimostra, in base ad un ulteriore esame approfondito dei dati di sintesi delle stagioni prese in esame nelle province di Imperia, Savona, La Spezia e nella Città metropolitana di Genova, che nel mese di gennaio le catture per unità di sforzo della specie tordo bottaccio non mostrano scostamenti evidenti nelle tre

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 30

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



decadi ad eccezione della stagione 2008/2009, nelle sole province di Imperia e Savona, ovvero non appaiono evidenze di incrementi di presenze nella seconda o terza decade di gennaio;

- L'analisi statistica operata dall'Università di Genova ha utilizzato metodologie appropriate per l'elaborazione dei dati disponibili; le osservazioni sollevate da ISPRA appaiono non coerenti con gli scopi dell'analisi stessa, probabilmente a causa della non completa conoscenza della natura del dato di partenza;
- studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione ("I tordi in Italia, ISPRA 2010") e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell'Est-Europa ("Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and spatial distribution during migrations of hunting thrushes. ZoolJourn 83:342-354") e questo a sostegno della tesi che possono esistere scostamenti interannuali nella fenologia della specie in Liguria, come accaduto nella sola stagione 2008-09, peraltro in modo differente fra le due province di Imperia e Savona;
- la Commissione UE, a pagina 6 dell'introduzione del documento "Key concepts", specifica che: "In general, the beginning of the return migration can only be estimated by comparison of data from many different regions of the European Union, analysis of ring recoveries and consideration of arrival dates in the breeding areas";
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- nella pubblicazione scientifica Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., (1999) "The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte", dalla tabella delle ricatture effettuate in Liguria di esemplari inanellati all'estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- nelle pubblicazioni sopracitate l'analisi della distribuzione temporale delle ricatture avvenute in Liguria di tordi bottacci inanellati all'estero dimostra che un progressivo incremento delle ricatture avviene solo a partire dalla seconda decade di febbraio, ovvero appare evidente un inizio dei movimenti migratori, che nel mese di febbraio vengono unanimemente attribuiti alla migrazione prenuziale;
- i dati forniti dall'INFS, ora ISPRA, nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che: "... il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pagina 183);
- sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS, ora ISPRA, (Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208) gli autori affermano a pagina 111 che "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi". Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pagina 228 si afferma che: "La massima parte

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018

(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 31

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pagina 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio (pagina 73, figura 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pagina 20 ("In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore");
- all'interno della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 in tre dei sedici lavori citati alle pagine 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nella pubblicazione Bricchetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turridae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e altri 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare che "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio";
- l'ISPRA, nella nota inviata alla Regione Liguria e al Ministero dell'Ambiente PROT. 12006/A4 C del 13/03/2017, ha stabilito che la migrazione delle specie tordo bottaccio e cesena si verifica nella terza decade di gennaio e non più nella seconda, modificando il proprio parere rispetto agli anni precedenti e rispetto a quanto vigente nel documento ORNIS Key Concepts;
- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuta dall'ISPRA quale legittima facoltà delle Regioni Italiane, come esposto nella lettera PROT. 29844 T-11 del 13 settembre 2010, resa alla Federazione Italiana della Caccia;
- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che ha rinunciato per la stagione venatoria 2017/18, proprio in base al cambiamento di parere ISPRA sopra esposto, all'utilizzo del Potere Sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le regioni che chiudono la caccia alla cesena e/o al tordo bottaccio alla data del 31 gennaio (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
- ben 6 lavori recenti compiuti con il metodo dell'inanellamento scientifico standardizzato hanno dimostrato che la migrazione del Tordo bottaccio non avviene mai prima del mese di febbraio (Scebba et al., 2014 The Ring, Scebba et al, 2015 Uccelli d'Italia, Scebba & Oliveri del Castillo 2017 Ornis Hungarica, Muscianese et al., 2017 Submitted, Tramontana & Giannerini, 2017 CIO 2017 Torino);
- la Regione Liguria nel 2016 ha avviato lo "Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro occidentale" allo scopo di approfondire le conoscenze su alcuni aspetti della biologia della specie Turdus philomelos in Regione Liguria, al fine di poter disporre di strumenti scientificamente appropriati per pianificare una corretta gestione venatoria di quella che a tutti gli effetti può essere definita una specie target. Il progetto, alla terza annualità di attuazione, prevede lo svolgimento di censimenti a terra con la metodologia dei visual counts sulla base di un campionamento stratificato su base geografica, al fine di monitorare in maniera differenziale i movimenti a scopo trofico (es. di tipo erratico) e quelli prettamente migratori, basandosi su precedenti esperienze maturate in Francia dell'Institut Méditerranéen du Patrimoine

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 32

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



cynégétique et faunistique (IMPCF). Lo studio si concentra prevalentemente nei territori delle province di Imperia, Savona e nella porzione occidentale della Città metropolitana di Genova, individuando sia siti interessati da intensi movimenti di migrazione pre-nuziale del tordo sia siti particolarmente vocati allo svernamento della specie, in ambienti caratterizzati da ampie estensioni ad oliveto. L'analisi dei dati si pone l'obiettivo di modellizzare i risultati dei censimenti, verificando se vi sia un effettivo aumento delle presenze a partire da dicembre verso il periodo centrale della migrazione pre-riproduttiva. I rilevamenti del primo, secondo e terzo anno di studio, quest'ultimo ancora in corso, danno risultati in linea con quanto emerso dall'analisi dei tesserini e dati di prelievo.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio, è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre e l'anticipo della chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade";
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. Pagina 238" evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scabba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (pagina 81 tabella 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma che: "Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pagina 30);
- nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare (pagina 31) che: "Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio - aprile (max febbraio - inizio marzo) con anticipi da fine gennaio";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018

(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 33

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta a pagina 158 quanto segue: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti i dieci lavori, citati alle pagine 47 e 48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- secondo i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, gli autori, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)";
- alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere a riferimento, nella più conservativa delle ipotesi, la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare sentita in data 17/05/2018, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994, in merito all'approvazione della proposta di calendario venatorio valido per la stagione 2018/2019, invitando la Giunta regionale ad accogliere le raccomandazioni di seguito testualmente riportate:

- 1) Nelle premesse, alla pagina 4, settimo alinea, dopo le parole: "Bird Life International;" inserire le seguenti: "sono disponibili, a tal fine, nuovi riferimenti ufficiali della Commissione Europea sulla situazione delle popolazioni di uccelli selvatici, la RED LIST OF EUROPEAN BIRDS, E IL REPORT EX ARTICOLO 12 DEGLI STATI MEMBRI UE. Questi riferimenti sono le fonti ufficiali con cui si valutano le condizioni demografiche delle varie specie, che offrono le situazioni più aggiornate e, a queste, si è riferita la Regione Liguria;".
- 2) Nelle premesse, alla pagina 11, nel paragrafo relativo alle giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre dopo le parole "conservazione sfavorevole (SPEC 1)" inserire le seguenti: "nonostante la Red List Of European Birds lo consideri "quasi minacciato" in Europa e "Vulnerabile" in UE,".
- 3) Nelle premesse, alla pagina 11, nel paragrafo relativo alle giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre- 30 novembre, dopo le parole: "da 25 a 15 capi". Inserire il seguente capoverso: "Gli abbattimenti durante i mesi di ottobre e novembre, effettuati da chi ha selezionato l'opzione "giornate aggiuntive", possono talvolta, in alcune decadi, superare anche il 25% dei capi abbattuti, ma le medie calcolate su tutto il periodo rimangono prevalentemente inferiori a tale valore percentuale per ciascuna stagione venatoria. Il dato percentuale relativo ai capi abbattuti, suddiviso per decadi, durante le giornate aggiuntive relativo a specie con carnieri ridotti rischia di essere fortemente influenzato da eventi casuali e puntiformi non strettamente correlati alla fenologia della specie e alla sua reale consistenza sul territorio; in tali situazioni il dato percentuale può essere non indicativo in via esclusiva per la valutazione dell'impatto sulle specie in questione. La riduzione del carniere giornaliero da 25 a 15 capi per i turdidi e da 15 a 10 per il colombaccio può impedire che giornate

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 34

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



particolarmente favorevoli per l'attività venatoria possano influire in maniera significativa sull'incidenza della pressione venatoria.”

4) Nelle premesse, alla pagina 13, nel paragrafo relativo alla specie Moriglione, dopo la parola: “carnieri.” Inserire le seguenti:

“La Regione Liguria, vista la condizione Europea della specie ha adottato, già da alcune stagioni, un regime particolare di restrizione dei prelievi giornalieri e annuali, anche in assenza di indicazioni, in tal merito, da parte di ISPRA.

5) Nelle premesse, alla pagina 13, nel paragrafo relativo alla specie Tortora selvatica, la cifra: “25” è sostituita dalla seguente:
“20”.

6) Nelle premesse, alla pagina 18, nel paragrafo relativo alla specie Quaglia (Coturnix coturnix), dopo il 5° ainea, inserire il seguente:

“- la specie è giudicata “Least concern” (minima preoccupazione) in Unione Europea e in Europa dalla Red List Of European Birds, cioè la categoria IUCN per le specie comuni e non a rischio;”.

7) Nelle premesse, alla pagina 25, nel paragrafo relativo alla specie Beccaccia (Scolopax rusticola), dopo il 13° ainea, inserire i seguenti:

“- lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking” (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;

- questi dati sono congruenti con quanto emerso da studi simili con telemetria satellitare e analisi delle gonadi, che hanno stabilito in Spagna, Francia e Regno Unito che la migrazione della specie comincia successivamente al 20 febbraio;

- il Ministero dell'Ambiente, nelle proprie note alle Regioni Italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente prescritto per la beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della direttiva “Uccelli”;”.

8) Nelle premesse, alla pagina 26, nel paragrafo relativo alla specie Cesena (Turdus pilaris), le parole “20 gennaio”, sono sostituite dalle seguenti:

“31 gennaio”;

dopo il 7° ainea, inserire i seguenti:

“- l'ISPRA, nella nota inviata alla Regione Liguria e al Ministero dell'Ambiente PROT. 12006/A4 C del 13/03/2017, ha stabilito che la migrazione delle specie tordo bottaccio e cesena si verifica nella terza decade di gennaio e non più nella seconda, modificando il proprio parere rispetto agli anni precedenti e rispetto a quanto vigente nel documento ORNIS Key Concepts;

- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuta dall'ISPRA quale legittima facoltà delle Regioni Italiane, come esposto nella lettera PROT. 29844 T-11 del 13 settembre 2010, resa alla Federazione Italiana della Caccia;


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV18
PAGINA : 35	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/12300
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che ha rinunciato per la stagione venatoria 2017/18, proprio in base al cambiamento di parere ISPRA sopra esposto, all'utilizzo del Potere Sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le regioni che chiudono la caccia alla cesena e/o al tordo bottaccio alla data del 31 gennaio (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);”.

9) Nelle premesse, pagina 29, paragrafo relativo alla specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), dopo il 17° alinea, inserire i seguenti:

“- l'ISPRA, nella nota inviata alla Regione Liguria e al Ministero dell'Ambiente PROT. 12006/A4 C del 13/03/2017, ha stabilito che la migrazione delle specie tordo bottaccio e cesena si verifica nella terza decade di gennaio e non più nella seconda, modificando il proprio parere rispetto agli anni precedenti e rispetto a quanto vigente nel documento ORNIS Key Concepts;

- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuta dall'ISPRA quale legittima facoltà delle Regioni Italiane, come esposto nella lettera PROT. 29844 T-11 del 13 settembre 2010, resa alla Federazione Italiana della Caccia;

- L'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che ha rinunciato per la stagione venatoria 2017/18, proprio in base al cambiamento di parere ISPRA sopra esposto, all'utilizzo del Potere Sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le regioni che chiudono la caccia alla cesena e/o al tordo bottaccio alla data del 31 gennaio (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);”.

- ben 6 lavori recenti compiuti con il metodo dell'inanellamento scientifico standardizzato hanno dimostrato che la migrazione del Tordo bottaccio non avviene mai prima del mese di febbraio (Scebba et al., 2014 The Ring, Scebba et al, 2015 Uccelli d'Italia, Scebba & Oliveri del Castillo 2017 Ornis Hungarica, Muscianese et al., 2017 Submitted, Tramontana & Giannerini, 2017 CIO 2017 Torino).

10) Nell'allegato relativo al calendario venatorio, all'articolo 1, comma 1, lettera L), Carniere massimo stagionale, specie Tortora, la cifra: “25” è sostituita dalla seguente: “20”.

RITENUTO di recepire integralmente le sopra riportate raccomandazioni proposte dalla competente Commissione consiliare;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

-di approvare, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2018/2019, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

21.05.2018
(Agr. Roberto Teggi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


ATTO

DGRCV18

PAGINA : 36

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12300
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

21/05/2018

(Dott. Valerio Vassallo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Avv. Bruno Piombo

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.05.2018

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

DGRCV18

PAGINA : 37

COD. ATTO : DELIBERAZIONE